

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4707

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TAROLLI, D’ONOFRIO, LA LOGGIA,
MACERATINI, PIANETTA, SERVELLO, ZANOLETTI, VEGAS,
PEDRIZZI, BIASCO, PASTORE, BOSI, CALLEGARO, DANZI,
DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ASCIUTTI,
BETTAMIO, MAGLIOCCHETTI, PICCIONI, PACE, TOMASSINI,
BONATESTA e BEVILACQUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2000

—————

Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in
via di sviluppo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il debito dei Paesi poveri nasce a metà degli anni 70, quando la crisi del petrolio riempie di denaro i paesi produttori che lo riversano sul mercato finanziario internazionale facendo crollare i tassi di interesse.

In questa situazione per molti Paesi in via di sviluppo (PVS) indebitarsi diventa, quindi, «conveniente».

Alla fine degli anni 70 l'aumento dell'indebitamento estero degli Stati Uniti ed una politica monetaria restrittiva per contenere l'inflazione provoca nei Paesi del Nord il rialzo dei tassi di interesse. La conseguenza è che risulta molto più difficile da parte delle nazioni indebitate il pagamento degli interessi e delle rate di restituzione del capitale.

Negli anni 80 il dollaro raddoppia il suo valore rispetto alla sterlina e marco; lo quadruplica rispetto alla lira (da 600 a 2200) e lo moltiplica rispetto alle valute dei PVS.

Il Messico dichiara la propria insolvenza e, a ruota, scoppia la crisi del debito internazionale.

I Paesi creditori reagiscono riunendosi nel cosiddetto «Club di Parigi» per negoziare i riscadenziamenti.

È a questo punto che l'iniziativa del mondo cattolico, con Papa Giovanni Paolo II in prima linea, si fa globale e più incalzante.

Gli interrogativi sulla opportunità dell'intera restituzione del debito e degli interessi sullo stesso, si moltiplicano.

Coinvolgono la sfera morale, quella politica e anche quella economica-finanziaria.

I Paesi più sviluppati cercano di intervenire, da un lato rifinanziando i paesi poveri e dall'altro obbligandoli a impostazioni di politica finanziaria più rigorosa.

Ma questi interventi non sono sufficienti tanto che la situazione rimane ancora oggi molto problematica.

Nel 1996 l'iniziativa HIPC (*High Indebted Poor Countries*), promossa dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e dalla Banca Mondiale (WB), prevede la cancellazione del debito per 41 paesi.

Ma nel 1999 c'è bisogno della sua riforma perché l'iniziativa non provoca gli effetti sperati.

Alcuni dati dello squilibrio Nord-Sud e del debito estero

1) L'Italia è creditrice nei confronti dei Paesi più poveri del mondo di 4,3 miliardi di dollari (8.600 miliardi di lire) ⁽¹⁾.

Di questi, quasi 3 miliardi (6.000 miliardi di lire) sono crediti all'*export* (prestiti concessi per finanziare e promuovere l'*export* italiano verso questi Paesi).

I restanti 1,3 miliardi di dollari (2.600 miliardi di lire) sono prestiti dell'Italia per promuovere lo sviluppo.

Tutti questi prestiti non sono stati concessi come doni o elargizioni, ma nell'interesse dell'Italia stessa per migliorare la bilancia dei pagamenti e promuovere l'occupazione delle industrie esportatrici italiane.

2) Nel 1996 il FMI e la Banca Mondiale promuovono l'iniziativa HIPC che doveva portare alla cancellazione di debiti per circa 27,4 miliardi di dollari (54.800 miliardi di lire) pari a oltre un terzo dell'ammontare del debito in essere di circa 70 miliardi di dollari (140.000 miliardi di lire).

⁽¹⁾ Data la difficoltà a reperire dati ufficiali, le cifre riportate devono ritenersi indicative.

Dopo 4 anni dal lancio di HIPC, solo il 2,6 per cento di debiti dei 41 Paesi più poveri è stato cancellato.

3) Nel frattempo il reddito medio annuo per abitante dei Paesi più poveri è passato da 240 dollari nel 1990 a 232 dollari nel 1996, mentre il medesimo reddito dei Paesi più ricchi è passato da 20.900 dollari nel 1990 ai 27.000 dollari nel 1996.

Mentre quindi il divario è aumentato a favore dei Paesi più ricchi, l'assistenza ufficiale allo sviluppo del Gruppo dei sette paesi maggiormente industrializzati (G7) è stata ridotta negli ultimi dieci anni di circa il 30 per cento.

4) L'aumento dei tassi di interesse del dollaro applicato ai Paesi emergenti, dovuto anche alla globalizzazione dei mercati dei capitali e all'enorme crescita dei movimenti speculativi di essi, ha provocato una ingente emorragia di risorse da questi Paesi che si erano indebitati nel passato a tassi molto bassi. Per trovare le risorse necessarie per pagare gli interessi sul debito, gli stessi Paesi hanno dovuto tagliare drasticamente le spese per l'istruzione e per la sanità, precludendo un futuro di sviluppo alle loro popolazioni.

L'Africa

Una particolare attenzione in questo contesto merita l'Africa, che è andata accumulando un debito estero pesantissimo.

L'Africa è stata esclusa dai grandi flussi degli investimenti e del commercio mondiale, rimanendo in gran parte estranea al fenomeno della globalizzazione.

Centinaia di milioni sono gli africani che sopravvivono con redditi irrisori.

È quindi giustificato l'interrogativo se è ancora possibile recuperare questo continente allo sviluppo oppure se dobbiamo continuare a considerarlo una zattera alla deriva carica di sofferenze e di pericoli.

Il problema del salvataggio africano costituisce un compito immane per l'intero Occidente.

Un compito che richiede oltre a lucidità economica e coraggio politico anche coerenza nei comportamenti.

Non possiamo limitarci a reclamare il rispetto dei diritti umani, la fine delle guerre e dei genocidi che in qualche caso hanno trasformato alcuni Paesi in un gigantesco mattatoio, ma occorre in pari tempo sostenere una serie di interventi che, per il loro carattere virtuoso, riescano a risollevarne l'economia di questa parte di mondo e a rompere il dualismo tra Paesi emergenti e Paesi poveri.

Se poi non si vuole far proprio il valore dello sviluppo, della crescita economica; se non si condivide l'opzione valoriale della solidarietà, ai Paesi industrializzati dovrebbe servire il coraggio, che nasce dall'interesse e dalla consapevolezza che aiutando i Paesi poveri si diventa tutti un po' più ricchi.

L'America Latina

La crisi del debito è scoppiata nel 1980 quando l'impatto della seconda crisi petrolifera ha fatto sì che i paesi industrializzati riducessero le importazioni ed elevassero i tassi di interesse a livelli senza precedenti dal 1930.

L'America Latina, grazie ai petrodollari, aveva resistito al primo aumento del greggio accumulando deficit: da quel momento la crescita dipendeva dalle risorse finanziarie esterne e dal volume delle esportazioni.

Con la seconda crisi - alla fine degli anni 70 - questo modello risulta inadeguato.

L'aumento dei tassi provoca un'esplosione del servizio del debito che passa dai 6,9 miliardi di dollari nel 1977, ai 39 miliardi nel 1982, per attestarsi attorno ai 220 miliardi per gran parte degli anni Ottanta.

L'esposizione totale dell'America Latina a fine 1997 ammontava a 650 miliardi di dollari circa e il servizio del debito assorbiva 110 miliardi.

Nel 1998 tali valori si sono attestati a poco meno di 700 miliardi (pari a oltre due

anni di valore dell'*export* dell'intera regione) con il servizio del debito a 140 miliardi di cui più della metà a carico di Messico, Brasile e Argentina.

Secondo alcuni osservatori questi dati dimostrano che l'America Latina resta il caso più preoccupante del panorama finanziario internazionale (molto di più di quanto lo sia l'Estremo Oriente) rappresentando il 55 per cento del mercato mondiale dei crediti erogati.

Nel 1985 si interviene con il piano Baker che prevede politiche di risanamento e prestiti bancari per 29 miliardi di dollari erogati in tre anni.

Ma i risultati rimangono deludenti.

Nel 1989 il piano Brady sostituisce il piano Baker, che si basa sul sostegno del FMI e della Banca Mondiale per 28,5 miliardi di dollari a condizione che vengano intraprese riforme di struttura.

A partire dagli anni 90 si registra una espansione del tasso di crescita (5 per cento in Argentina; Messico, Cile, 9 per cento in Venezuela) con un aumento delle esportazioni.

Oggi il problema del debito è sempre pesante anche se - grazie ai programmi multilaterali, all'abbassamento dei tassi di interesse ed alla previsione della ripresa economica - sembra divenuto meno dirompente.

Effetti del debito

Le conseguenze dell'alto indebitamento estero accumulato dai Paesi poveri ed in via di sviluppo possono essere così sintetizzati:

1) Drastico ridimensionamento delle spese destinate all'istruzione, alla sanità e più in generale alla promozione dello sviluppo;

2) Danni ambientali pesantissimi;

3) Proliferazione dell'economia illegale (droga, contrabbando, prostituzione, malavita organizzata);

4) Flussi migratori incontrollati;

5) Allontanamento dello sviluppo economico;

6) Restrizione dell'autonomia decisionale nella politica economica e sociale nei confronti del gruppo di paesi creditori (il debito è un laccio al collo che favorisce il controllo politico da parte dei Paesi più ricchi).

La sollecitazione di Kofi Annan, Segretario generale dell'ONU

Nel suo recente intervento tenuto nell'Aula del Senato della Repubblica, Kofi Annan fra l'altro precisava: «...nonostante sia cresciuto il numero degli esseri umani che godono di migliori condizioni di vita, molti continuano però a vivere nella povertà più profonda. Sono tuttora un miliardo e duecento milioni le persone che lottano per sopravvivere con meno di un dollaro al giorno. Tra le popolazioni africane che vivono a sud del Sahara il livello di povertà è rimasto praticamente invariato rispetto a vent'anni fa.

Questo stato di privazione e di povertà è accompagnato da dolore, senso di impotenza, disperazione e mancanza delle libertà fondamentali, tutti fattori che a loro volta non fanno che perpetuare lo stato di povertà.

Dobbiamo interrompere questa spirale di disperazione. L'estrema povertà è un affronto al nostro comune senso di umanità.

Non ho alcun dubbio che riusciremo nell'impresa e che l'obiettivo di dimezzare il numero delle persone che vivono in estrema povertà entro il 2015, obiettivo per il quale chiedo il sostegno dei leader mondiali, sia realistico.

Buona parte del rimedio è nelle mani dei Paesi in via di sviluppo e dei relativi Governi. Vi sono già stati alcuni casi estremamente positivi in Asia e segnali promettenti si intravedono in America Latina; persino in Africa vi sono alcuni spiragli incoraggianti.

Gli ingredienti del successo si stanno delineando sempre più chiaramente. Essi consistono in politiche che stimolino gli investi-

menti, che consentano alle donne di entrare nel mondo del lavoro, che garantiscano l'uguaglianza di tutti davanti alla legge e la trasparenza e l'affidabilità della pubblica amministrazione.

Per raggiungere una crescita solida e per sconfiggere la povertà ciascun Paese deve garantire a tutte le componenti della popolazione l'opportunità di migliorare la propria condizione e di partecipare alle decisioni riguardanti la propria vita; ha bisogno di garantire l'istruzione di base per tutti, senza distinzione di sesso - in particolare, penso alle donne - e uguali possibilità di accesso a tutti i livelli di istruzione;»

E l'Italia cosa fa?

Si riporta più sotto una tabella (fonte OCSE) che elenca, per il periodo 1990-98, l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) complessivo dei Paesi del G7, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).

Non si tratta di stanziamenti, ma di erogazioni, cioè di trasferimenti compiuti negli anni di riferimento a titolo di APS secondo i criteri stabiliti dal Development Aid Committee (DAC): oltre ai trasferimenti per doni, crediti di aiuto, aiuti alimentari, rientrano nella statistica APS anche i versamenti a favore di banche e fondi internazionali per lo sviluppo (nel nostro caso anche i versamenti all'Unione europea per i programmi comunitari) ed il rifinanziamento o la cancellazione dei debiti.

Il rapporto conclusivo del DAC sull'analisi della cooperazione italiana, pubblicato a cadenza periodica, in genere triennale, è positivo - il primo da molto tempo -.

Questo documento mette in rilievo la necessità di aumentare le risorse per la cooperazione, in modo da raggiungere nei prossimi tre anni almeno la media APS/PIL dei paesi OCSE, attualmente dello 0,24 per cento.

Il rapporto APS/PIL dell'Italia è stato dello 0,11 per cento nel 1997, e dello 0,20

nel 1998 mentre nel 1999 è stato dello 0,15 per cento, anche se importanti versamenti ad alcune grandi istituzioni internazionali sono stati compiuti dopo il 1° gennaio 2000 e quindi non risultano nelle statistiche del 1999.

Percentuali dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo sul PIL per i paesi del G7 (1990-1998)

Paesi	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Canada	0,44	0,44	0,46	0,45	0,43	0,42	0,32	0,34	0,29
Francia	0,55	0,62	0,63	0,63	0,64	0,55	0,48	0,45	0,41
Germania	0,42	0,40	0,39	0,36	0,34	0,31	0,33	0,28	0,26
Giappone	0,31	0,32	0,30	0,27	0,29	0,28	0,20	0,22	0,28
Italia	0,31	0,30	0,34	0,31	0,27	0,14	0,20	0,11	0,20
Gran Bretagna	0,27	0,32	0,31	0,31	0,31	0,29	0,27	0,26	0,27
Stati Uniti	0,21	0,20	0,20	0,16	0,14	0,10	0,12	0,09	0,10

Fonte: OCSE

Con la sua posizione geografica e il suo ruolo internazionale quale membro del G7, dell'Unione europea e di tutte le maggiori istituzioni multilaterali, l'Italia è un importante protagonista nel sistema della cooperazione e dello sviluppo internazionale.

Tuttavia, per adempiere le principali raccomandazioni l'Italia dovrebbe:

- 1) rafforzare le strutture direttive e le capacità del programma agli aiuti;
- 2) aumentare il livello di aiuti allo sviluppo rispetto al PIL per raggiungere la media DAC, attualmente dello 0,24% nei prossimi tre anni;
- 3) aumentare il numero delle persone qualificate allo sviluppo e alla cooperazione;
- 4) allargare il numero di paesi coinvolti nei programmi strategici;
- 5) ridefinire ulteriormente gli obiettivi e i criteri del programma di assistenza e sviluppo per guidare la selezione dei Paesi *partner*, elaborare programmi e progetti in coerenza con le strategie e le pianificazioni dei Paesi *partner*;
- 6) prestare maggiore attenzione all'efficacia dei progetti e delle forniture;
- 7) rafforzare le funzioni valutative e promuovere il dialogo con i partner;

8) rafforzare i programmi di formazione pubblica, in particolare includendovi la stretta relazione tra sviluppo, educazione ed immigrazione.

Perché, per i Paesi ricchi, è vantaggioso intervenire

C'è un interesse dei Paesi avanzati a ridurre/cancellare il debito che va al di là del valore della solidarietà.

Colmare il divario Nord-Sud significa infatti favorire:

- 1) la stabilizzazione dell'economia mondiale;
- 2) la crescita di un mercato equilibrato;
- 3) un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità.

C'è pure un interesse economico ed una convenienza diretta a sostenere i Paesi più poveri.

1) Se il debito diventasse senza ritorno si avrebbero serie ripercussioni sui Paesi creditori.

2) Far uscire questi Paesi dalla povertà potrà determinare migliori rapporti economici e commerciali, con vantaggi per i Paesi Occidentali che vedrebbero aumentata la propria possibilità di *export*.

Vale, a questo proposito, la tesi che aiutando i più deboli diveniamo tutti più forti.

In che direzione andare

Il presente disegno di legge, non si limita ad un atto di generosità «una tantum», che si qualificerebbe come riduttivo e decisamente insufficiente.

Si propongono una serie combinata di interventi, che vanno oltre l'azione solidaristica, e che hanno l'obiettivo di promuovere un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e sviluppo economico.

Per questo ambizioso obiettivo non ci si limita a prevedere interventi solamente del no-

stro Governo centrale ma si prevedono misure in grado di coinvolgere anche altri organismi come le Banche, i Privati, le Istituzioni religiose e le Organizzazioni non governative in genere.

Considerato che i Paesi interessati godranno, o del beneficio della cancellazione e del contestuale annullamento del pagamento degli interessi o della riduzione del servizio del debito, si chiede anche una loro partecipazione diretta alle sopra richiamate azioni di crescita e di sviluppo.

A questo fine si prevede la costituzione di un apposito Fondo alla cui gestione partecipino anche soggetti non governativi.

Più in particolare il presente disegno di legge contempla i seguenti interventi.

1) Cancellazione del debito nei confronti dei Paesi più poveri rientranti nella iniziativa internazionale HIPC (si tratta di una vera misura di emergenza verso i paesi chiaramente impossibilitati a restituire il debito);

2) Riduzione del debito nei confronti delle Nazioni a basso e medio reddito non rientranti al punto precedente.

Tale riduzione potrà avvenire o tramite intervento diretto del Governo italiano oppure anche attraverso il meccanismo già adottato in Inghilterra e Canada e che prevede: acquisto dei titoli di credito da parte dei Paesi più sviluppati o da parte di organizzazioni religiose o di altro genere; successiva eliminazione - effettuata dai Paesi e dalle Istituzioni acquirenti - di tali titoli a condizione che il Paese «beneficiario» partecipi alla costituzione del Fondo allo sviluppo;

Questa seconda modalità -potrà essere sostenuta dallo Stato italiano anche, attraverso adeguati incentivi fiscali.

3) Riduzione degli interessi sul debito a favore dei grandi Paesi emergenti, nei confronti dei quali non si può applicare la cancellazione del debito, data l'entità e considerate le conseguenze. C'è il concreto rischio che la cancellazione porterebbe questi Paesi

all'esclusione dai circuiti finanziari, in quanto verrebbe meno la fiducia da parte degli operatori internazionali per le future transazioni finanziarie con essi. Per essi si considera più utile un aiuto combinato: riduzione del servizio del debito e contemporaneo circuito economico virtuoso;

4) Per i Paesi rientranti nei punti 1, 2 e 3 si propone la costituzione di un Fondo apposito in moneta locale finanziato in parte dai Paesi beneficiati, in parte da Organizzazioni non governative dello stesso Paese, in parte da Organizzazioni non governative italiane o Internazionali, e in parte da privati cittadini o società di persone e capitali, purché questi soggetti partecipino con cofinanziamenti propri, costituiti o da risorse finanziarie o tecniche o anche umane, al progetto di sviluppo.

5) Tale fondo dovrà servire prioritariamente per:

a) incentivare micro-progetti di cooperazione;

b) promuovere il micro-credito;

c) lottare contro la povertà e l'esclusione sociale;

d) sostenere l'istruzione e la formazione;

e) promuovere la salute.

6) Tali progetti, al fine di rendere tempestivo l'utilizzo delle somme fatte confluire nel Fondo di cui sopra, dovranno essere preventivamente definiti.

7) Alla gestione del Fondo provvederanno appositi comitati misti, formati da esponenti del Governo beneficiario, esponenti delle agenzie dello sviluppo delle nazioni unite ed esponenti del mondo della società civile e del volontariato sia locale che italiano, da esponenti del Governo e da esponenti del mondo del volontariato italiano.

8) Sarà data priorità, degli interventi di cui ai punti precedenti, alle popolazioni in particolare situazioni di disagio sociale ed ai Paesi dell'area del Mediterraneo.

Requisiti richiesti

Ai Paesi beneficiati da questi interventi si richiede:

1) Il rispetto dei diritti umani;

2) L'applicazione delle regole democratiche compatibili con il contesto culturale e sociale, ma comunque che vadano nel segno del superamento delle dittature;

3) Qualora si riscontrasse:

1) l'utilizzo delle risorse messe a disposizione in spese militari;

2) una non corretta e trasparente gestione delle risorse ;

3) uno scarso impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento; i finanziamenti potrebbero essere interrotti.

Osservatorio

Data la difficoltà di poter disporre di dati ed informazioni corrette ed aggiornate su questa problematica si propone la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo. Il medesimo Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione degli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

È opportuno coinvolgere anche i privati e la società civile

Si propone di coinvolgere privati, associazioni ed imprese commerciali nel contribuire al finanziamento del costituendo Fondo per lo sviluppo con il riconoscimento a spesa fiscalmente deducibile i due terzi dei contributi erogati a tal fine.

Tale deducibilità, che ha un carattere molto innovativo in quanto non viene condizionata ad una percentuale massima dell'utile fiscale, vuole essere un segno evidente dell'apprezzamento dello Stato italiano per

tali azioni di solidarietà a cui si riconosce un alto valore pur non essendo rivolte all'aiuto di cittadini ma di altre nazioni, in quanto contribuiscono al riequilibrio complessivo della unica famiglia umana.

È opportuno coinvolgere anche il mondo della finanza speculativa

Si propone pure che il Governo italiano - tramite gli opportuni accordi internazionali - iniziando dall'Unione europea, solleciti una imposta in misura molto ridotta pari allo 0.05 per cento dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo - escludendo da essa le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali - da utilizzare tramite organismi internazionali quali l'ONU:

a) per un terzo per costituire un fondo assicurativo contro le insolvenze delle istituzioni finanziarie, a salvaguardia della affidabilità del mercato internazionale dei capitali;

b) per due terzi a sostegno del Fondo per lo sviluppo sopra richiamato.

Applicata come abbiamo suggerito sopra (una parte indirizzata a costituire un fondo assicurativo a favore del libero e sicuro movimento dei capitali e una parte per promuovere iniziative di sviluppo, le uniche in grado di rendere più sicuro il rientro del debito) senza sconvolgere le regole del libero mercato, essa può contribuire allo sviluppo dei Paesi poveri, rendendoli anche solvibili, aumentando quindi anche la possibilità di recupero dei crediti.

È opportuno che le attività finanziarie speculative siano coinvolte nella presente iniziativa e si facciano carico dei maggiori costi che provoca a terzi.

Se la speculazione «inquina» determinando un rialzo dei tassi, è ragionevole prevedere una qualche compensazione.

Può sembrare una provocazione - e in qualche misura volutamente vogliamo che sia - ma di fronte ad un fenomeno così di-

rompente qual è la globalizzazione dei mercati è doveroso porsi l'interrogativo: se dobbiamo lasciare tutto al libero dispiegarsi delle forze di un mercato che a livello internazionale è senza regole (mentre a livello nazionale è ovunque regolamentato), o se, in linea con la migliore tradizione dei cattolici liberali e delle liberaldemocrazie, dobbiamo collocarci dentro una logica del mercato regolamentato che consente il perseguimento di obiettivi alti come quello della democrazia e della libertà di tutti, anche dei poveri.

Noi ci collochiamo in quest'alveo, e come riteniamo non sconvolgente che un imprenditore alberghiero paghi gli oneri di urbanizzazione, non riteniamo sconvolgente che il movimento speculativo partecipi a questa iniziativa contribuendo a scrivere le nuove regole di cui il mercato globale è privo.

Obiettivo finale

1) Cancellare non solo i debiti ma la povertà, quindi remissione dei debiti al fine di lottare contro la povertà.

2) Creare un circuito virtuoso che crei occasioni di sviluppo in modo da far uscire i Paesi poveri dalla spirale perversa debito-povertà.

3) Non lasciare sulle sole spalle dei Governi la responsabilità e l'onere di intraprendere iniziative virtuose, ma coinvolgere anche Enti, Associazioni, privati.

4) Tramite opportuni raccordi internazionali adottare politiche che vadano nella direzione della regolamentazione della realtà della globalizzazione dei mercati.

* * *

L'articolo 1 individua l'obiettivo programmatico della legge: superare il divario tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo per ottenere la stabilizzazione dell'economia mondiale e la crescita di un mercato equilibrato.

Per raggiungere uno sviluppo socialmente sostenibile per l'umanità è necessario ridurre la povertà attraverso la crescita e lo sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo, tramite il coinvolgimento dei Governi, Enti, Associazioni e privati nonché attraverso le misure di regolamentazione del mercato globale.

L'articolo 2 stabilisce che sia il Governo italiano a determinare tutte le iniziative necessarie al fine di perseguire gli obiettivi dell'articolo 1 per la riduzione o cancellazione dei crediti vantati dall'Italia, l'abbattimento degli interessi sul debito e la promozione di iniziative per lo sviluppo economico.

L'articolo 3 specifica che le azioni - previste nell'articolo 2 - siano attivate di concerto con i Paesi più industrializzati, con il FMI e con la Banca mondiale, e prevedono la cancellazione dei crediti dello Stato Italiano alle nazioni più povere rientranti nell'iniziativa internazionale HIPC, nonché alle Nazioni a basso reddito non comprese in tale iniziativa; acquisto da parte di Organizzazioni ed Enti privati italiani di crediti, vantati da soggetti privati italiani nei confronti di Paesi a basso e medio reddito, che non siano dovuti a forniture militari; interventi per abbattere gli interessi sul debito delle Nazioni in via di sviluppo altamente indebitate a livello internazionale.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede opportuni incentivi fiscali per favorire l'acquisto dei crediti da parte di Organizzazioni ed Enti privati italiani.

L'articolo 4, prevede al comma 1 che gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), vengano realizzati solo in seguito alla costituzione di un Fondo in moneta locale finanziato per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in tre anni consecutivi con versamenti distribuiti in dieci anni.

Il comma 2, invece, prevede per la realizzazione degli interventi individuati dal comma 1, lettere b), c) e d), dell'articolo 3, la costituzione di un Fondo in moneta locale,

concordato con il Governo italiano, finanziato in tre anni consecutivi, per un valore corrispondente a quello degli interessi che tali governi avrebbero dovuto versare negli stessi anni.

I commi 3 e 4 rispettivamente individuano tre forme di cofinanziamento del Fondo.

Le Organizzazioni non governative del Paese beneficiario, qualificate dal proprio Governo e approvate in consultazione con le Agenzie per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, partecipano ai progetti di sviluppo, finanziati dal Fondo, con almeno il 10 per cento del costo del progetto. Le Organizzazioni non governative Italiane ed Internazionali contribuiranno ai progetti con cofinanziamenti di almeno il 20 per cento in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, oppure con cofinanziamenti pari ad almeno il 25 per cento se parteciperanno in modo autonomo.

I commi 5, 6 e 7 prevedono rispettivamente le finalità dei progetti, i tempi di erogazione del finanziamento nonché la gestione del Fondo, che sarà affidata a comitati misti.

L'articolo 5 limita il godimento degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, solo ai Paesi in cui siano rispettati i diritti umani e ove siano applicate le regole democratiche, sempre nel rispetto del contesto sociale e culturale; mentre se i progetti fossero utilizzati per spese militari oppure non vi fosse una gestione corretta e trasparente delle risorse nonché scarso impegno a conseguire lo sviluppo e il risanamento delle finanze pubbliche e dell'economia, i finanziamenti saranno immediatamente interrotti.

L'articolo 6 prevede che la priorità della scelta dei Paesi beneficiari sia definita dal Governo italiano, sentite le Organizzazioni non governative italiane, privilegiando le popolazioni in particolare disagio e le popolazioni dell'area mediterranea.

L'articolo 7 definisce l'ammontare dei crediti, vantati dallo Stato italiano, che possono essere cancellati, come previsto dall'ar-

articolo 3 comma 1, lettera *a)* e *b)* per un importo pari a 3.000 miliardi. È previsto per l'anno 2001 un finanziamento pari a lire 500 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 mentre saranno stanziati 300 miliardi per l'anno 2001 per le agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'articolo 3.

L'articolo 8 prevede ai commi 1 e 2 la possibilità di detrarre dal proprio imponibile fiscale in aggiunta a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente, fino al 66 per cento degli importi versati a finanziamento privato o tramite Organizzazioni non governative, dei progetti finanziati con i Fondi di sviluppo al fine di riconoscere la validità sociale della partecipazione di privati cittadini e aziende al cofinanziamento delle attività finanziabili dal Fondo previsto all'articolo 4, comma 3. A tale scopo, il comma 2 prevede lo stanziamento di 200 miliardi per il 2001.

Il comma 3 al fine di mantenere negli anni successivi il finanziamento del Fondo per la riduzione degli interessi sul debito estero previsto all'articolo 4, comma 2, stabilisce che il Governo italiano con accordi interna-

zionali promuova l'adozione comune di una imposizione fiscale dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo.

Le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali dovranno essere escluse dall'imposizione, prevista dal comma 3 dell'articolo 8.

I commi 4 e 5 prevedono che le risorse così ricavate saranno confluite per due terzi nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 2, per la trasformazione di parte degli interessi sui debiti pregressi, in fondi interni destinati allo sviluppo sociale mentre il terzo rimanente è destinato alla creazione presso il FMI, od altro Ente internazionale, di un Fondo assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionale.

L'articolo 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio, che ha il duplice scopo di rilevare e di monitorare la situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia oltre che acquisire le informazioni degli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

L'articolo 10, infine, prevede la copertura finanziaria al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Obiettivo della presente legge è quello di favorire il superamento del divario esistente fra i Paesi più industrializzati e i Paesi in via di sviluppo, quale contributo alla stabilizzazione dell'economia mondiale, alla crescita di un mercato equilibrato ed alla costruzione di un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità.

2. Al fine di cui al comma 1 risultano prioritarie le azioni tendenti a:

a) promuovere la riduzione della povertà dei Paesi in via di sviluppo;

b) creare un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e di sviluppo economico;

c) coinvolgere in questo processo Governi, enti, associazioni e privati;

d) promuovere misure di regolamentazione del mercato globale.

Art. 2.

1. Il Governo italiano, fra le azioni tendenti a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 in favore dei Paesi in via di sviluppo, adotta iniziative che vanno in direzione della riduzione o cancellazione dei crediti vantati dall'Italia, dell'abbattimento degli interessi sul debito e della promozione di iniziative che favoriscano lo sviluppo economico.

Art. 3.

1. Le iniziative di cui all'articolo 2, attivate di concerto anche con i Paesi più industrializzati, con il Fondo monetario interna-

zionale e con la Banca mondiale, comprendono:

a) cancellazione dei crediti dello Stato italiano nei confronti delle nazioni più povere, rientranti nella iniziativa internazionale HIPC (*High Indebted Poor Countries*);

b) riduzione dei crediti dello Stato italiano nei confronti delle nazioni a basso reddito non comprese nella lettera *a)*;

c) acquisto da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato alla loro successiva eliminazione, di crediti vantati a fronte di forniture diverse da quelle per spese militari, da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito;

d) interventi finalizzati ad abbattere gli interessi sul debito delle nazioni in via di sviluppo altamente indebitate a livello internazionale.

2. Lo Stato italiano potrà favorire, anche attraverso opportuni incentivi fiscali, l'acquisto di titoli di credito da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato alla loro successiva eliminazione.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, saranno subordinati alla costituzione da parte del Paese beneficiario di un Fondo in moneta locale, finanziato per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in tre anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni.

2. Gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3, saranno attuati se i Paesi poveri o in via di sviluppo, secondo criteri concordati con il Governo italiano, costituiranno un Fondo in moneta locale finanziato in tre anni consecutivi, per un valore corrispondente a quello degli interessi che tali governi avrebbero dovuto versare negli stessi anni.

3. Il Fondo potrà essere utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati da Organizzazioni non governative (ONG) del Paese beneficiario, qualificate dal proprio Governo e approvate in consultazione con le Agenzie per lo Sviluppo delle Nazioni Unite e con il coinvolgimento delle ONG italiane che partecipino con cofinanziamenti ad almeno il 10 per cento del costo del progetto di sviluppo del Paese. Tale percentuale potrà essere costituita anche da apporto di risorse umane.

4. Il Fondo potrà altresì essere usato per finanziare progetti di sviluppo presentati da ONG italiane ed internazionali parimenti qualificate, che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 20 per cento, in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, o con cofinanziamenti pari almeno al 25 per cento, se in modo autonomo, al costo del progetto di sviluppo del Paese.

5. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente:

- a) a incentivare micro-progetti di cooperazione;
- b) a promuovere il micro-credito;
- c) alla lotta alla povertà ed alla esclusione sociale;
- d) al sostegno dell'istruzione e della formazione;
- e) alla promozione della salute.

6. Al fine di rendere tempestivo l'utilizzo del Fondo, il finanziamento del progetto avverrà al momento della definitiva approvazione dello stesso.

7. Alla gestione del Fondo provvederanno appositi Comitati misti, formati da:

- a) esponenti del Governo beneficiario;
- b) Agenzie per lo Sviluppo delle Nazioni Unite;
- c) esponenti della società civile e del volontariato sia locale che italiano.

Art. 5.

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 saranno attuati solo se nel Paese beneficiario risulteranno rispettati:

- a) i diritti umani;
- b) l'applicazione delle regole democratiche compatibili con il contesto sociale e culturale, nella tensione al superamento delle dittature.

2. I finanziamenti verranno interrotti qualora i progetti attuati non rispettassero le seguenti condizioni:

- a) utilizzo delle risorse messe a disposizione in iniziative di investimento, formazione e ricerca con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;
- b) gestione corretta e trasparente delle risorse, di concerto con ONG riconosciute dal Governo italiano e internazionalmente;
- c) impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento delle finanze pubbliche.

Art. 6.

1. La priorità della scelta dei Paesi beneficiari degli interventi di cui agli articoli precedenti sarà definita dal Governo italiano, sentiti anche i coordinamenti delle ONG italiane privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale ed i paesi dell'area mediterranea.

Art. 7.

1. I crediti vantati dallo Stato italiano possono essere cancellati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e b), nei limiti di un ammontare pari ad un contro valore di lire 3.000 miliardi.

2. Per l'anno 2001 è autorizzato uno stanziamento pari a lire 500 miliardi per gli in-

terventi di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3.

3. L'onere complessivo per l'anno 2001 derivante dalle agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'articolo 3 deve essere pari a lire 300 miliardi.

Art. 8.

1. Ai fini di riconoscere la validità sociale della partecipazione di privati cittadini e aziende al cofinanziamento delle attività finanziabili dal Fondo previsto all'articolo 4 comma 3, ogni cittadino o società di persone o capitali italiane, secondo criteri fissati dal Governo italiano, potrà detrarre dal proprio imponibile fiscale in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa fiscale vigente fino al 66 per cento degli importi versati a finanziamento privato o tramite ONG dei progetti cofinanziati dai suddetti Fondi di Sviluppo.

2. L'onere complessivo per l'anno 2001 derivante dalle agevolazioni fiscali di cui al comma 1 deve essere pari a lire 200 miliardi.

3. Ai fini di mantenere negli anni successivi il finanziamento del Fondo per la riduzione degli interessi sul debito estero previsto all'articolo 4, comma 2, il Governo italiano, tramite gli opportuni accordi internazionali, prioritariamente nell'ambito dell'Unione europea, promuoverà l'adozione comune di una imposizione fiscale dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo.

4. L'imposizione di cui al comma 3 escluderà le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali e dovrà essere contenuta in un livello minimo.

5. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 2, per la trasformazione di parte degli interessi sui debiti pregressi, in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.

6. Il rimanente terzo delle risorse raccolte è destinato alla creazione, presso il FMI o altro Ente internazionale, di un Fondo assicu-

rativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionali.

Art. 9.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo.

2. L'Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

Art. 10.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 1.000 miliardi per il 2001, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.